DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1984

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Grecia in conformità della direttiva 75/268/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(84/270/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 84/140/CEE [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiae [3], modificata da ultimo dalla direttiva 82/786/CEE [4], in particolare l'articolo 13,

considerando che conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, il governo greco ha notificato la decisione n. 112/83 del 3 giugno 1983 della commissione per i prezzi ed i redditi concernente l'approvazione del programma 1983 di aiuti economici per le regioni montane e/o svantaggiate ;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione deve decidere, alla luce delle disposizioni notificatele, se la regolamentazione vigente in Grecia per l'applicazione della direttiva 75/268/CEE risponda tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che la predetta decisione soddisfa alle condizioni della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Vista la decisione n. 112/83 del 3 giugno 1983 della commissione per i prezzi ed i redditi, le disposizioni vigenti in Grecia ai fini dell'applicazione della direttiva 75/268/CEE rispondono ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 72 del 15. 3. 1984, pag. 24.
(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 327 del 24. 11. 1982, pag. 19.